



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020 di nomina del prof. Gaetano Manfredi quale Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce di procedere con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri alla revisione delle modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii., fornendo al riguardo specifici indirizzi attuativi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, e in particolare l'articolo 8, il quale al comma 3 conferma che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.; al comma 1 rinvia al decreto del Ministro, di cui all'articolo 7, comma 7, la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio; infine, al comma 5 stabilisce che, fino all'adozione di detto decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 relativi ai requisiti di condizione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*”, in particolare l'articolo 5, comma 1, con il quale si stabilisce che le condizioni economiche dello studente per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il comma 11 del medesimo art. 5 del citato dPCM 9 aprile 2001, in cui si prevede che i limiti massimi dei suddetti Indicatori sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro da emanarsi entro il 28 febbraio;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che all'articolo 8 definisce modalità specifiche di calcolo dell'Indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016;

VISTO il decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, l'articolo 2-sexies che apporta modificazioni nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le citate sentenze del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di "dichiarazione sostitutiva unica" (DSU) ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato dPCM n. 159 del 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria 17 novembre 2014 n. 2679, come da ultimo aggiornato con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2019 (prot. n. 497);

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e ss.mm.ii, in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica, in particolare il comma 4, che dispone la decorrenza al 1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare, l'art. 2, comma 5, che apporta modifiche alla definizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019 (prot. n.101), attuativo dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS*";

DATO ATTO che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del succitato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014, è abrogato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro di cui al succitato articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a partire dall'anno accademico 2015/2016 per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), utilizzati ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, sono applicate le disposizioni di cui al succitato dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, così come modificato con la legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42;

PRESO ATTO che, in attuazione degli indirizzi forniti con l'art. 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra gli



Il Ministro dell'università e della ricerca

obiettivi perseguiti con la revisione dell'Indicatore vi è quello di migliorarne la selettività, anche attraverso il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia;

CONSIDERATO che, con il citato dPCM n. 159 del 2013, il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia è stato realizzato anche attraverso la rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà (incluso quello relativo alla casa di abitazione) con il passaggio del riferimento dai valori ICI a quelli IMU;

VISTO che l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto dPCM n. 159 del 2013 alle prestazioni per il diritto allo studio universitario ha determinato per l'anno accademico 2015/2016 l'esclusione di alcuni studenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 marzo 2016 (prot. n. 174), con il quale (anche in conseguenza di quanto sopra rappresentato) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto ad aggiornare per l'anno accademico 2016/2017 i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - fissato in euro 23.000,00 - e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) - fissato in euro 50.000,00 - ai sensi dell'art. 5 del dPCM 9 aprile 2001, tenendo conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, fermi restando i limiti minimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - fissato in euro 15.748,78 - e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) - fissato in euro 27.560,39 - già in precedenza individuati con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 luglio 2015 (prot. n. 486);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 giugno 2017 (prot. n. 1456), con il quale per l'anno accademico 2017/2018 sono stati confermati i livelli massimi ISEE e ISPE già individuati con il citato d.m. n. 174/2016, determinando il valore ISEE fino ad euro 23.000,00 e il valore ISPE fino ad euro 50.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2018 (prot. n. 248), con il quale per l'anno accademico 2018/2019 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino ad euro 23.253,00 e il valore ISPE fino ad euro 50.550,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 marzo 2019, n. 288, con il quale per l'anno accademico 2019/2020 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino ad euro 23.508,78 e il valore ISPE fino ad euro 51.106,05;

RITENUTO di fissare per l'anno accademico 2020/2021 i livelli massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale



Il Ministro dell'università e della ricerca

Equivalente (ISPE) applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati agli importi massimi stabiliti per l'anno accademico 2019/2020 dal citato d.m. 29 marzo 2019, n. 288;

VISTA la nota dell'Istituto nazionale di statistica 18 febbraio 2020 (prot. n. 1761) che indica per l'anno 2019 una variazione media annua dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +0,5 per cento;

CONSIDERATA la necessità di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021;

DECRETA

Art. 1

1. Fermo restando il limite minimo pari a euro 15.748,78, l'importo massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è **fissato per l'anno accademico 2020/2021 in euro 23.626,32** applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente al valore pari a +0,5 per cento, all'importo massimo stabilito per l'anno accademico 2019/2020 (euro 23.508,78) dal d.m. 29 marzo 2019, n. 288.
2. Fermo restando il limite minimo pari a euro 27.560,39, l'importo massimo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è **fissato per l'anno accademico 2020/2021 in euro 51.361,58** applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente al valore pari a +0,5 per cento, all'importo massimo stabilito per l'anno accademico 2019/2020 (euro 51.106,05) dal d.m. 29 marzo 2019, n. 288.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi